

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Consiglio Comunale dei Giovani comune di Ardea

ARTICOLO 1: DEFINIZIONE

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del parere e dell'apporto di Commissioni Consiliari, Permanenti o Speciali, finalizzate a produrre proposte di deliberazione, questioni o progetti nell'ambito delle materie di riferimento adottate in seno alla costituzione delle stesse, da inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dei Giovani, come previsto dal Regolamento Interno del Consiglio stesso.
2. Le Commissioni hanno facoltà di chiamare a partecipare a singole sedute anche i rappresentanti delle forze sociali, economiche e culturali, di associazioni e di singoli cittadini di comprovate capacità tecnico- professionali, che possano apportare un utile contributo alle scelte e alle attività del Consiglio e delle Commissioni stesse.

ARTICOLO 2: ISTITUZIONE

1. Ciascuna Commissione si compone di un minimo di n. 4 ed un massimo di n. 6 membri e presenta una rappresentanza di tutti i gruppi consiliari secondo il metodo proporzionale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani in carica può partecipare a tutte le commissioni permanenti e ha facoltà di voto all'interno di queste se necessario o richiesto precedentemente dalla commissione stessa.

ARTICOLO 3: DURATA

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale dei Giovani.
2. Le Commissioni Speciali durano in carica fino all'espletamento delle proprie funzioni, ovvero fino alla produzione della proposta di deliberazione, della questione o del progetto per il quale erano state istituite.

ARTICOLO 4: COMPOSIZIONE E ORGANI PRESIDENZIALI

1. I Componenti di ciascuna Commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani con proprio provvedimento.
2. Il presidente di Commissione deve essere eletto durante una votazione a scrutinio palese e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Giovani.
3. In caso di dimissione del Presidente, la Commissione provvede immediatamente alla nomina di un nuovo Presidente.

ARTICOLO 5: AVVISO DI COSTITUZIONE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani nella prima seduta utile informa il Consiglio Comunale dei Giovani dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari, Permanenti o Speciali, e di ogni successiva variazione.

ARTICOLO 6: FUNZIONAMENTO

1. Ciascun componente della Commissione, in caso di impedimento o assenza, può essere sostituito nelle singole sedute da un altro Consigliere previo avviso al Presidente.
2. Ciascun Consigliere è tenuto a far parte di almeno una Commissione Consiliare.
3. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i Consiglieri Comunali dei Giovani e i funzionari dell'Amministrazione Comunale hanno il diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni in qualità di osservatori, senza diritto al voto, e possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
4. Su singoli problemi, ciascuna Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può chiamare a partecipare alla seduta rappresentanti ed esperti. Detti rappresentanti partecipano ai lavori della Commissione senza diritto al voto.

ARTICOLO 7: ASSENZE

1. Tutti i Consiglieri sono tenuti a partecipare alle Commissioni convocate formalmente, qualora dovessero risultare assenti devono giustificare la propria assenza al Presidente della Commissione di cui fanno parte.
2. La soglia massima di assenze consentite ad un membro della Commissione è fissata a n. 2 ogni semestre (per semestre si intende il raggiungimento del 6° e del 12° mese compresi dell'anno solare).
3. Per garantire un migliore funzionamento delle Commissioni istituite dal Consiglio, il Presidente della Commissione è obbligato a riportare con scadenza semestrale il superamento della soglia massima di assenze raggiunte da uno o più componenti della Commissione stessa.
4. Una volta raggiunte le assenze massime per semestre il Presidente della Commissione dovrà comunicarlo e a propria discrezionalità prendere i corretti provvedimenti.

ARTICOLO 8: CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

1. Il Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative sedute. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni della Commissione sono presiedute dal componente più anziano di età tra i presenti.
2. La Commissione deve essere riunita nel caso di richiesta di convocazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani o di un terzo dei componenti della Commissione stessa. In tal caso la riunione deve aver luogo entro quindici giorni.
3. Gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle singole sedute sono fissati dal Presidente d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, il quale ha facoltà di far iscrivere all'ordine del giorno le questioni ritenute opportune.

4. Gli avvisi di convocazione della Commissione devono essere comunicate via mail, almeno tre giorni prima, ai componenti della stessa.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni per essere valide devono essere prese con maggioranza semplice.
6. Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta per l'esame di particolari questioni implicanti la competenza di entrambe o più Commissioni.

ARTIOLO 9: COMPETENZE

1. Ciascuna Commissione Consiliare, Permanente o Speciale, ha funzione di promozione della materia di competenza e, a tal fine, può elaborare e presentare proposte operative e/o proposte di deliberazione da inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dei Giovani.

ARTICOLO 10: PARERI

1. Il parere di una Commissione viene espresso mediante documento scritto e firmato.
2. Il parere è depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale dei Giovani, e copia dello stesso viene inviato al Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani.

ARTICOLO 11: ATTI COMUNALI

1. Ciascuna Commissione, a mezzo del proprio Presidente, ha la facoltà di chiedere ed il diritto di avere informazioni, notizie e documenti dei vari settori, servizi e uffici del Comune.

ARTICOLO 12: RELAZIONI

1. Il Presidente di ciascuna Commissione designa, per ogni affare da trattare, un relatore che può riferire in merito verbalmente o per iscritto.
2. Nel caso di relazioni da presentarsi in Consiglio Comunale dei Giovani, la distribuzione delle stesse deve avvenire almeno tre giorni prima della discussione in aula.

ARTICOLO 13: OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Non possono partecipare ai lavori della Commissione quei componenti che, in forma diretta od indiretta, per vincoli di parentela od affinità entro il quarto grado, abbiano qualche interesse nella materia da trattare.